

Pubblicato il 12/03/2021

N. 00119/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00232/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 232 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Giancarlo Mori, Valentina Di Placido e Luigi Fusco, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Trobia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Cassino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lio Sambucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensiva,

della Delibera della Giunta Comunale del **Comune di Cassino** n. 93 del 9.04.2020, pubblicata a far data dal 15.04.2020, di approvazione del piano triennale di fabbisogno del personale 2020/2022 e del piano assunzioni 2020 con ricognizione delle eccedenze di personale in esubero, nella parte in cui,

nel disporre l'assunzione per l'anno 2020 di n. 6 vigili urbani, ha previsto quale modalità di assunzione, quella del pubblico concorso;
di ogni atto o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del **Comune di Cassino**;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2021 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso notificato a mezzo pec l'11 maggio 2020 e depositato il successivo giorno 15, i signori Giancarlo Mori, Valentina di Placido e Luigi Fusco, premesso:

- che a seguito di superamento della selezione pubblica indetta dal **Comune di Cassino** con bando del 19.4.2012 hanno prestato servizio a tempo determinato nella funzione di agenti di polizia locale” inquadrati nella posizione giuridica C-Posizione economica C1 nei periodi dal 15.10.2012 (compreso) fino al 14.01.2013 (compreso) e dal 15.01.2013 (compreso) fino al 14.10.2015;

- che hanno presentato, in data 4.7.2017, formale istanza di stabilizzazione ai sensi dell'art. 20 comma del D.lgs. n. 75 del 25.5.2017 (c.d. “Decreto Madia) avendo prestato servizio alle dipendenze del **Comune di Cassino** per tre anni;

- che il **Comune**, con Delibera di Giunta n. 562 del 30.11.2017 di riapprovazione del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019, ha provveduto ad inserire nella pianta organica i quattro posti di agenti di polizia locale già ricoperti dagli stabilizzandi;

- che successivamente il suddetto **Comune**, con Delibera di Giunta n. 285 del 10.09.2018 di approvazione del programma triennale del fabbisogno del

personale per il triennio 2018-2020 ha statuito espressamente di dar corso alla assunzione di 3 vigili urbani con la seguente modalità: “stabilizzazione art 20 D.L 75/2017”;

- che le disposizioni della suddetta delibera sono state confermate dal Commissario straordinario, insediatosi a seguito della dichiarazione dello stato di dissesto comunale, con deliberazione n.42 del 28.03.19 assunta con i poteri della Giunta comunale;

Tanto premesso, i ricorrenti hanno impugnato gli atti in epigrafe specificati con i quali il **Comune di Cassino** ha approvato il piano triennale di fabbisogno del personale 2020/2022 ed il piano assunzioni 2020, disponendo il reclutamento per l'anno 2020 di n. 6 vigili urbani (invece dei n. 3 previsti in precedenza) tutti con la modalità del pubblico concorso e senza alcuna stabilizzazione.

2) A sostegno del gravame, i ricorrenti deducono le seguenti censure di violazione di legge (art. 97 Cost.; art. 20 comma 1 d.lgs. 75/2017; artt. 1, 3, 10 bis e 21 quinquies legge 241/90; circolare ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione 3/2017) ed eccesso di potere:

I) Gli odierni ricorrenti possiedono i requisiti di cui all'art. 20 comma 1 del D.lgs. 75/2017 e, quindi, il **Comune di Cassino**, una volta accertato il fabbisogno di personale nel settore della polizia locale e la sussistenza delle coperture finanziarie per procedere al reclutamento di detto personale, avrebbe dovuto procedere a tale reclutamento attraverso la loro “stabilizzazione”.

Ciò in quanto le procedure di stabilizzazione di soggetti già ritenuti idonei a seguito di pubblico concorso e già in servizio presso la P.A. costituiscono attualmente la forma primaria di “reclutamento” (del personale) da preferirsi al pubblico concorso.

II) Acclarato che quella della stabilizzazione rappresenta, allo stato, la modalità primaria di reclutamento del personale pubblico, la scelta della P.A. di procedere a tale reclutamento con diverse modalità, sostenendo i costi e le

lungaggini di un pubblico concorso e rinunciando alle esperienze dei precari, può risultare legittima solo laddove ne venga fornita una adeguata motivazione che, valutati attentamente gli interessi dei soggetti che abbiano maturato i requisiti per la stabilizzazione prevista dal decreto Madia, indichi le preminenti ragioni di interesse pubblico che la giustificano.

III) L'esigenza di motivazione è ancor maggiore nei casi, quale quello di specie, in cui la P.A con le precedenti delibere di approvazione del programma triennale (2018-2020 e 2019-2021) aveva statuito espressamente di dar corso alla assunzione di 3 vigli urbani con la modalità della stabilizzazione ex art. 20 D.L 75/2017.

IV) Poiché tali provvedimenti avevano anche ingenerato un legittimo affidamento e delle altrettanto legittime aspettative in capo agli odierni ricorrenti, il **Comune di Cassino** avrebbe dovuto "renderli partecipi" delle proprie mutate determinazioni consentendo loro di presentare memorie ed osservazioni al riguardo e, solo dopo, assumere provvedimenti di segno opposto a quelli precedenti dando esauriente motivazione delle ragioni di una tale scelta.

V) Nel provvedimento impugnato, il **Comune** resistente si è limitato a statuire di aver scelto, quale modalità di assunzione del personale di polizia locale, quella del pubblico concorso senza però fare alcun riferimento alle precedenti determinazioni e/o indicare i sopravvenuti motivi di interesse pubblico che avrebbero indotto l'ente comunale a disattenderle.

VI) Gli odierni ricorrenti in data 4.7.2017 hanno presentato al **Comune** formale istanza di stabilizzazione reiterata con l'atto di significazione e diffida del 30.12.2019.

Tale istanza deve ritenersi implicitamente rigettata a seguito della suddetta delibera.

Tuttavia, prima di provvedere a tale rigetto l'ente comunale, visto il tenore dell'art 10 bis, avrebbe dovuto comunicare agli istanti i motivi ostativi

all'accoglimento delle loro domande consentendogli di presentare memorie e documenti.

3) Con atto depositato il 1° giugno 2020, si è costituito in giudizio il **Comune di Cassino** deducendo, con successiva memoria, l'infondatezza del ricorso.

4) Con ordinanza n. 241 del 10.6.2020, la Sezione ha respinto la domanda di tutela cautelare.

5) Con motivi aggiunti notificati a mezzo pec l'11 agosto 2020 e depositati il medesimo giorno i ricorrenti hanno impugnato i seguenti atti deducendone l'illegittimità per invalidità derivata:

- la delibera di Giunta Comunale del **Comune di Cassino** n. 141 dell'11.6.2020, che ha confermato la programmazione del fabbisogno del personale 2020/2022 così come determinata dalla Delibera di Giunta Comunale n. 93 del 9.4.2020;

- la delibera Giunta Comunale del **Comune di Cassino** n. 164 del 9.7.2020, di attuazione del piano di assunzioni per il 2020 così come determinato dalla suddetta Delibera di Giunta n.93 /2020;

- il provvedimento Dirigenziale - Area Finanziaria Servizio Risorse Umane del 28.7.2020 prot n. 29936 avente ad oggetto "Bando di Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 6 posti di agente polizia locale categoria giuridica C, posizione di accesso C1 con riserva di 2 posti in favore dei volontari FF.AA a tempo indeterminato".

6) Con memoria depositata il 18 settembre 2020, il **Comune di Cassino** ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza dei motivi aggiunti.

7) Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2021, la causa è stata riservata per la decisione.

8) Il ricorso è infondato.

9) Il Collegio prende atto che con ordinanza 28 agosto 2020, n. 5001, il Consiglio di Stato in riforma dell'ordinanza di questa Sezione sopra citata, ha accolto la domanda cautelare formulata dai ricorrenti, ritenendo che "a dispetto del carattere meramente facoltativo della procedura di stabilizzazione

ex art. 20, comma d.lgs. n. 75/2017 l'opzione per il ricorso alla procedura concorsuale aperta postula di essere supportata da idonea motivazione, anche alla luce di un, sia pur derogabile, principio di ragionevole preferenza per il consolidamento di posizioni lavorative interne e per la valorizzazione di professionalità già acquisite”.

10) Ciò nonostante, il Collegio ritiene legittima la scelta discrezionale attuata dall'Amministrazione con l'atto programmatico oggetto dell'odierno gravame, con la quale, nel disporre l'assunzione per l'anno 2020 di n. 6 Vigili urbani, ha previsto quale modalità di assunzione quella del pubblico concorso per titoli ed esami e non quella della stabilizzazione ex art. 20 comma 1 Decreto Madia, che pure era stata individuata come modalità di reclutamento nei due precedenti programmi triennali del fabbisogno del personale (2018-2020 e 2019-2021).

11) Non può essere condivisa, infatti, la tesi di fondo che supporta l'odierno ricorso secondo la quale quella della stabilizzazione rappresenta, allo stato, la modalità primaria di reclutamento del personale pubblico, e che quella del pubblico concorso può risultare legittima solo laddove ne venga fornita una adeguata motivazione che, valutati attentamente gli interessi dei soggetti che abbiano maturato i requisiti per la stabilizzazione prevista dal decreto Madia, indichi le preminenti ragioni di interesse pubblico che la giustificano.

12) Vero è esattamente il contrario, secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza:

“Il concorso pubblico costituisce la forma generale ed ordinaria di reclutamento del personale dell'Amministrazione Pubblica, atteso che lo stesso è un meccanismo imparziale che offre le migliori garanzie di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del merito, in modo da garantire anche l'efficienza dell'azione amministrativa” (Consiglio di Stato, sez. VI, 18/05/2020, n. 3144);

“Il meccanismo del concorso pubblico costituisce la forma generale ed ordinaria di reclutamento del personale della pubblica amministrazione, in

quanto considerato un meccanismo imparziale per cui può derogarsi solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico” (Consiglio di Stato, sez. VI, 05/3/2020, n. 1622).

13) Di contro, l’art. 20, comma primo del d.lgs. n. 75/2017 attribuisce la facoltà all’amministrazione pubblica di fare ricorso alla procedura di “stabilizzazione” del personale precario che abbia i requisiti richiamati nella disposizione stessa; facoltà che le Amministrazioni possono esercitare discrezionalmente, in un arco temporale limitato (fino al 31 dicembre 2021), in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’art. 6, comma 2, e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria, “al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato”.

14) A fronte di tale previsione, pertanto, non sussiste alcun obbligo dell’Amministrazione di ricorrere a detta modalità di reclutamento né di motivare specificamente le ragioni per le quali decida avvalersi della ordinaria procedura concorsuale.

Tanto più nella ipotesi in argomento, in cui i ricorrenti hanno concluso il rapporto con l’Amministrazione sin dal 14 ottobre 2015 e rispetto ai quali:

- non sussisteva un’attuale situazione di rapporto di lavoro precario;
- non erano in corso contratti di lavoro a termine;
- non sono configurabili particolari professionalità meritevoli di valorizzazione, tenuto conto del lungo periodo intercorrente dalla cessazione del rapporto.

15) Al contrario, appare esaustiva la motivazione, rappresentata dall’Amministrazione a sostegno della scelta di avvalersi della procedura concorsuale, di “ampliare al massimo la platea dei partecipanti”, “selezionare i capaci e meritevoli che si affacciano al mondo del lavoro”, “favorire il ricambio generazionale”.

16) In conclusione, quindi il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti siccome destituiti di fondamento.

17) Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti R.G. 232/20, li rigetta.

Compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore

Valerio Torano, Referendario

L'ESTENSORE
Roberto Maria Bucchi

IL PRESIDENTE
Antonio Vinciguerra

IL SEGRETARIO